

SENT. 149/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	Presidente
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti al n. **62303** del registro di segreteria, proposti dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

contro

- **ACTIS GIORGETTO Davide** nato a Torino (TO) il 29 aprile 1968, C.F. CTSDVD68D29L219N, rappresentato e difeso, dagli avvocati Toti S. Musumeci (C.F.: MSMSVT58H24G479L – PEC: toti.musumeci@pec.madlex.it), Ivan Uglio (C.F.: GLUVNI76D29L219A - PEC: ivan.uglio@pec.madlex.it) e Alberto Marengo (C.F.: MRNLRT80H20D205X PEC: alberto.marengo@pec.madlex.it);
- **DI IORIO Francesco Paolo** nato a Moncalieri (TO) il 5 settembre

1972, C.F. DRIFNC72P05F335D, rappresentato e difeso dagli avvocati Angiolino Albanese (C.F.: LBNNLN63R08H501Q) e Maria Rosa D'Ursi (PEC mariarosadursi@pec.ordineavvocatitorino.it - C.F.: DRSMRS63E62L219U);

e nei confronti di

- **AIR GREEN ITALY S.r.l** (in fallimento) codice fiscale e partita I.V.A. 03621110042, con sede in Torino (TO), Torino, Via Nizza n. 262/1 in persona del curatore fallimentare DOLZA COGNI Giuseppe, PEC: fallimento.agisrl@legalmail.it;

- BIOGREEN S.r.l.s. (in liquidazione giudiziale) codice fiscale e partita I.V.A. 11499220017, con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 53, in persona del curatore BUSSO Daniele, PEC: lg39.2023torino@pecliquidazionigiudiziali.it;

- **CLIMA TEAM S.r.l.** in liquidazione codice fiscale e partita I.V.A. 08715850015, con sede in Milano (MI), Via Torino n. 2, in persona del legale rappresentante e liquidatore ACTIS GIORGETTO, rappresentata e difesa, dagli avvocati Toti S. Musumeci (C.F.: MSMSVT58H24G479L – PEC: toti.musumeci@pec.madlex.it), Ivan Uglio (C.F.: GLUVNI76D29L219A - PEC: ivan.uglio@pec.madlex.it) e Alberto Marengo (C.F.: MRNLRT80H20D205X PEC: alberto.marengo@pec.madlex.it);

- **D.I. di DI IORIO Francesco Paolo**, C.F. DRIFNC72P05F335D e partita I.V.A. 07919740014, con sede in Torino (TO), Via Arnaldo da Brescia n. 3, PEC: francesco@pec.fdiesco.com, in persona del titolare e

rappresentante legale dell'impresa DI IORIO Francesco Paolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Angiolino Albanese (C.F.: LBNNLN63R08H501Q), e Maria Rosa D'Ursi (PEC mariarosadursi@pec.ordineavvocatitorino.it, C.F.: DRSMRS63E62L219U);

- **ENERGIA VERDE S.r.l.**, codice fiscale e partita I.V.A. 03527301208 con sede in Bologna (BO), Viale Angelo Masini n. 12/14, PEC: 03527301208@impresa.italia.it in persona del legale rappresentante e amministratore unico MAINI Piero, C.F. MNAPRI58B08A944H;

- **FDI S.r.l.**, codice fiscale e partita I.V.A. 11566110018 con sede in Torino (TO), Via Lugaro n. 15, in persona del legale rappresentante e amministratore unico CALABRO' Salvatore, C.F. CLBSVT68E02G317B,

- **POLIEDRO INVESTIMENTI S.r.l.** (in fallimento), codice fiscale e partita I.V.A. 03888280967 con sede in Milano (MI), Via Monte Napoleone n. 8, in persona della curatrice fallimentare LELLA Elena, PEC: f391.2022milano@pecfallimenti.it;

- **RS ENERGY S.r.l.**, codice fiscale e partita I.V.A. 11236220015 con sede in Moncalieri (TO), Strada Mongina n. 9/9, in persona della legale rappresentante e amministratrice unica RIZOIU Simona-Florentina C.F. RZISNF76T48Z129V, irreperibile come da verbale di vane ricerche redatto l'8 novembre 2023 da militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino, come irreperibile è risultata la società presso la predetta sede come da altro verbale di vane

ricerche redatto il 17 novembre 2023 da militari del medesimo Reparto della Guardia di finanza;

- **SGM EFFICIENCY S.r.l.s.**, C.F. e partita I.V.A. 02481570063 con sede in Alessandria (AL), Via San Baudolino n. 9, PEC: sgmefficiency@pec.it in persona del legale rappresentante e amministratore unico BERRETTA Fabio, C.F. BRRFBA76B21A182Q residente a Valenza (AL);

- **BERBOTTO Flavio,** nato a Mondovì (CN) il 15 novembre 1967, C.F. BRBFLV67S15F351I, residente a Savona (SV);

- **CEPOI Ioan-Neculai,** nato a Bucarest (Romania) il 22 luglio 1987, C.F. CPENCL87L22Z129N, soggetto irreperibile e con ultima residenza nota in Torino;

- **CRISTONI Denis**, nato a Bologna (BO) il 27 giugno 1962, C.F. CRSDNS62H27A944G, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Gavioli del foro di Bologna (C.F.: GVLSLV70S63A965J – PEC: silviagavioli@ordineavvocatibopec.it);

- **D'ADDIO Angelo**, nato a San Felice a Cancello (CE) il 13 aprile 1967, C.F. DDDNGL67D13H834B, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Yeuillaz (C.F.: YLLMRC65B20L219S) e Gianluca Fresia (C.F.: FRSGLC76E24D062I), PEC marcoyeuillaz@pec.ordineavvocatitorino.it e gianluca.fresia@ordineavvocatialba.eu;

- **DELISE Davide**, nato a Torino (TO) il 5 giugno 1976, C.F. DLSDVD76H05L219H, residente a Torino (TO);

- **MANERA Mauro,** nato a Fossano (CN) il 25 dicembre 1969, C.F. MNRMRA69T25D742L, rappresentato e difeso dagli avvocati

Giuseppe Galvagno (C.F.: GLVGPP67M24D205C – PEC giuseppe.galvagno@ordineavvocaticuneo.eu) e Francesca Mastroviti (C.F.: MSTFNC70E59L219L – PEC francescamastroviti@pec.ordineavvocatitorino.it);

- **MILANO Sergio,** nato a Cuneo (CN) il 26 febbraio 1971, C.F. MLNSRG71B26D205H, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Galvagno (C.F.: GLVGPP67M24D205C – PEC giuseppe.galvagno@ordineavvocaticuneo.eu) e Francesca Mastroviti (C.F.: MSTFNC70E59L219L – PEC francescamastroviti@pec.ordineavvocatitorino.it);

- **MINORETTI Daniel Giacomo** nato a Baghdad – Iraq (EE) il 12 aprile 1979, C.F. MNRDLG79D12Z225G, residente a Castagnole Piemonte (TO);

- **PERLO Andrea**, nato a Torino (TO) il 13 luglio 1971, C.F. PRLNDR71L13L219Z, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Patrick Perna (C.F.: PRNFNC81D05G273C – PEC francescopatrickperna@pec.ordineavvocatitorino.it) e Alessandra Mazza (C.F: MZZLSN81C48A859N – PEC alessandramazza@pec.ordineavvocatitorino.it);

- **PLACONA' Nicodemo,** nato a Crotone (CZ) l'8 maggio 1981, C.F. PLCNDM81E08D122F, con domicilio digitale eletto ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 82 del 2005 con l'indirizzo PEC n.placona@pec.it;

- **PRANDELLI Andrea,** nato a Torino (TO) l'8 marzo 1971, C.F. PRNNDR71C08L219B, residente a Torino (TO);

- **RIZOIU Simona Florentina**, nata a Pitesti - Romania (EE) l'8 dicembre 1976, C.F. RZISNF76T48Z129V, residente a Torino (TO), ove è tuttavia risultata irreperibile come da verbale di vane ricerche redatto l'8 novembre 2023 da militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino;

- **SANTOVITO Patrizia,** nata a Moncalieri (TO) il 14 aprile 1975, C.F. SNTPRZ75D54F335C, residente a Riccione (RN);

- **SARAZZI Aldo,** nato a Domodossola (VB) il 14 febbraio 1950, C.F. SRZLDA50B14D332H, residente a Domodossola (VB);

- **VICENTINI Edoardo,** nato a Costabissara (VI) il 3 settembre 1949, C.F. VCNDRD49P03D107Q, residente a Isola Vicentina (VI);

- **ZIZZA Samuel,** nato a Susa (TO) il 5 agosto 1987, C.F. ZZZSML87M05L013N, residente Borgone Susa (TO);

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 46/2025, depositata il 14 maggio 2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo, nonché gli avvocati Uglio, per il sig. Actis Giorgetto e la Clima Team S.r.l., Traviglia, per il sig. Di Iorio e la ditta individuale D.I.

Di Iorio, Galvagno e Mastroviti per i sig.ri Manera e Milano, Yeuillaz, per il sig. D'Addio e Perna, nell'interesse del sig. Andrea Perlo.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale, di prescrizione, di violazione del principio del *ne bis in idem* sollevate, sotto diversi profili, da tutti o parte dei convenuti, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, condannava:

– AIR GREEN ITALY s.r.l., in solido con i convenuti MANERA Mauro, MILANO Sergio e VICENTINI Edoardo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 462.528,35;

– BIOGREEN s.r.l.s., in solido con il convenuto BERBOTTO Flavio, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 4.853.360,96;

– CLIMA TEAM s.r.l., in solido con i convenuti ACTIS GIORGETTO Davide, SANTOVITO Patrizia e ZIZZA Samuel, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.876.460,85;

– ENERGIA VERDE s.r.l., in solido con i convenuti ACTIS GIORGETTO Davide, CRISTONI Denis e SANTOVITO Patrizia, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 387.614,77;

– FDI s.r.l., in solido con il convenuto DI IORIO Francesco Paolo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 31.385,18;

– POLIEDRO INVESTIMENTI s.r.l., in solido con i convenuti SANTOVITO Patrizia e SARAZZI Aldo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 1.791.980,42;

– R.S. ENERGY s.r.l., in solido con la convenuta RIZOIU Simona-Florentina, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.592.323,38;

– SGM EFFICIENCY s.r.l.s., in solido con il convenuto DI IORIO Francesco Paolo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 3.796.153,70;

– in aggiunta a quanto già sopra statuito, SANTOVITO Patrizia, DI IORIO Francesco Paolo e PERLO Andrea, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 1.727.212,02;

– D'ADDIO Angelo al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 331.637,55;

– in aggiunta a quanto già sopra statuito, SANTOVITO Patrizia e BERBOTTO Flavio, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 697.677,33;

– in aggiunta a quanto già sopra statuito, CEPOI Ioan-Neculai,

MINORETTI Daniel Giacomo e PLACONÀ Nicodemo, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.913.880,15;

– in aggiunta a quanto già sopra statuito, SANTOVITO Patrizia e PRANDELLI Andrea, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.311.718,18;

– DI IORIO Francesco Paolo, in aggiunta a quanto già sopra statuito, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.857.172,59 (somma dei proventi imputabili all'impresa individuale DI IORIO e alla FEMTRE s.r.l.).

Respingeva la domanda nei confronti di DELISE Davide.

2. Dall'esame degli atti la vicenda può essere sinteticamente ricostruita nei termini che seguono.

L'azione erariale scaturiva dalla notizia stampa riguardante la vicenda che ha dato origine al procedimento penale n. 16156/18, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con riguardo agli sviluppi derivanti dall'esecuzione di misure di custodia cautelare personali adottate nell'ambito di un altro procedimento penale avviato dalla medesima Procura della Repubblica (il n. 20458/15) nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed al riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego degli illeciti proventi conseguiti.

Dalle indagini penali emergeva un articolato sistema fraudolento posto in essere da un sodalizio criminoso per il tramite di società italiane ed estere ed articolato in tre distinte fasi:

- le società italiane, aventi qualifica di Energy Service Company (c.d. ESCo), presentavano al GSE (Gestore dei servizi energetici) S.p.A. documentazione che indicava fraudolentemente un progetto relativo a fittizi lavori di efficientamento energetico;
- sulla base della documentazione presentata, la ESCo otteneva così l'indebita assegnazione di TEE (Titoli di Efficienza Energetica, conosciuti anche come Certificati Bianchi), che venivano quindi monetizzati ponendoli sul mercato gestito dal GME (Gestore dei Mercati Energetici);
- i responsabili della ESCo procedevano a trasferire la maggior parte del denaro così ottenuto, in alcuni casi in paesi esteri ed in altri casi presso altri conti intestati a società a loro riconducibili, giustificando tali movimentazioni con fatturazioni attestanti ipotetiche prestazioni di servizio e/o cessioni di beni.

La Procura contabile ha considerato di rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione erariale, le condotte poste in essere per ottenere illecitamente l'emissione dei TEE, ovvero la prima fase consistente nella presentazione di progetti attestanti l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico mai eseguiti, comunicando dati non veritieri all'organo cui è demandata la valutazione di idoneità e conformità del tipo di intervento a raggiungere il risparmio energetico (GSE), al fine

di trarlo in inganno circa la effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali utili al riconoscimento dei TEE, ravvisando l'operatività di un sodalizio criminale composto da ACTIS GIORGETTO, DI IORIO, PLACONÀ, MINORETTI, DELISE, MANERA, MILANO, SARAZZI e PRANDELLI che avrebbe operato illecitamente nel mercato dei titoli di efficienza energetica attraverso diverse truffe perpetrate unitamente ad altri soggetti di volta in volta coinvolti nella conduzione degli illeciti.

L'azione erariale è stata esercitata con riguardo alle truffe perpetrate da quindici ESCo; sono state destinatarie dell'atto di citazione solo le società ancora esistenti (AIR GREEN ITALY S.r.l (in fallimento), BIOGREEN S.r.l. Semplificata (in liquidazione giudiziale), CLIMA TEAM S.r.l. in liquidazione, D.I. DI IORIO Francesco Paolo, ENERGIA VERDE S.r.l., FDI S.r.l., POLIEDRO INVESTIMENTI S.r.l. (in fallimento), RS ENERGY S.r.l. e SGM EFFICIENCY S.r.l.s.); per le altre ESCo, ormai estinte con la cancellazione dal Registro delle imprese, il PM ha proceduto nei confronti delle persone fisiche con riferimento alle quali è stato configurato un rapporto di servizio in ragione del ruolo gestorio svolto formalmente o in via di fatto per ciascuna società impiegata per l'illecita percezione dei titoli di efficienza energetica.

Il danno complessivo di euro 27.631.105,43 è stato attribuito dalla Procura contabile secondo i seguenti criteri di ripartizione: a) per le persone fisiche operanti nel sodalizio criminale: in via principale, è stato attribuito a ciascuna di esse l'intero importo del danno, con un vincolo di solidarietà con le ESCo impiegate per ciascuna truffa (ove

ancora esistente) e con le altre persone fisiche di volta in volta coinvolte in ognuna di esse; in via subordinata, è stato attribuito a ciascuna di esse l'importo del danno derivante dalla perpetrazione di ogni singola truffa per la quale sono emersi elementi istruttori idonei a dimostrare un proprio diretto coinvolgimento, con un vincolo di solidarietà con la ESCo impiegata per la truffa (ove ancora esistente) e con le altre persone fisiche di volta in volta coinvolte nella medesima truffa; b) per le persone fisiche operanti al di fuori del sodalizio criminale, invece, è stato attribuito a ciascuna di esse l'importo del danno derivante dalla perpetrazione delle truffe per le quali sono emersi elementi istruttori idonei a dimostrare un proprio diretto coinvolgimento, con ~~un~~ vincolo di solidarietà con la ESCo impiegata per la truffa (ove ancora esistente) e con le altre persone fisiche appartenenti al sodalizio criminale.

3. Il Collegio di prime cure, ritenute infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale, di prescrizione, di violazione del principio del *ne bis in idem* sollevate, sotto diversi profili, da tutti o parte dei convenuti, accertava il pregiudizio patrimoniale oggetto della contestazione erariale, ritenendo sussistente l'elemento oggettivo della responsabilità erariale con riferimento a tutte le truffe perpetrate tramite le quindici ESCo oggetto di giudizio.

Tuttavia, con riferimento alla richiesta di attribuire a ogni membro del sodalizio criminale, in via solidale, la responsabilità amministrativa per tutte le truffe oggetto di contestazione, ravvisava l'assenza di elementi analitici di collegamento tra tali soggetti e le singole società coinvolte,

specificando le posizioni per le quali ha ritenuto sussistenti o meno i presupposti soggettivi per attribuire ogni singola truffa ad ogni singolo soggetto convenuto in giudizio.

4. Con appello notificato in data 4 giugno 2025 e depositato il 30 giugno 2025, la Procura presso la Sezione giurisdizionale Piemonte impugnava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

4.1 Violazione dell'art. 95 c.g.c., in quanto, con la sentenza impugnata, l'Organo giudicante, nella valutazione del materiale istruttorio versato in giudizio, non avrebbe dato corretta attuazione ai principi che, secondo consolidata giurisprudenza, governano la valutazione degli elementi di prova nel processo contabile, laddove afferma che "[n]*ell'ambito del processo contabile la regola di giudizio che assiste la valutazione del materiale probatorio va individuata nella c.d. "più probabile che non", dovendosi invece escludere la necessità di una prova che conferisca certezze "oltre ogni ragionevole dubbio" all'assunto accusatorio, trattandosi, in quest'ultimo caso, della regola di giudizio propria del processo penale.*

4.1.1 Impugnava, con riguardo alla generalità dei soggetti coinvolti, vari capi della sentenza, in quanto ritenuti erronei in punto di fatto dal momento che l'atto di citazione non si è limitato a porre a base dell'azione erariale la sola ordinanza di custodia cautelare o la relativa richiesta:

- capo 5.4, pagina 25, laddove si afferma che "[i]*n presenza di oltre 50 faldoni provenienti dal giudizio penale, è quindi onere della Procura indicare i*

singoli documenti ritenuti rilevanti, non potendo questa limitarsi a un generico rimando alla documentazione in atti (pag. 123 atto di citazione: "Quanto esposto, considerata la complessità e la molteplicità delle condotte illecite perpetrate dal sodalizio, è da considerarsi un'esemplificazione per cui corre l'obbligo di fare rinvio ai corposi atti di polizia giudiziaria sopra richiamati, riepilogativi degli innumerevoli riscontri emersi dall'incrocio dei dati riguardanti le diverse ESCo coinvolte, unitamente alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed alle altre attività di indagine svolte dalla Guardia di finanza"). Se è apprezzabile l'autonoma attività di indagine, senza attendere gli esiti del processo penale, è però inevitabile l'onere di andare oltre il solo provvedimento cautelare reso in sede penale, esaminando e richiamando in modo analitico, nella mole degli atti del procedimento penale, gli elementi istruttori ritenuti rilevanti";

- capo 5.8, pagina 33, laddove si afferma che "[i]*l supporto probatorio alla tesi della Procura non può essere la sola ordinanza cautelare (o, in alcuni casi, addirittura la mera richiesta cautelare del PM) ma deve, necessariamente, essere individuato nel materiale probatorio a supporto della stessa, autonomamente analizzato e presentato in relazione alle posizioni dei diversi convenuti*".

4.1.2 Sempre in via generale, eccepiva come il Giudice di primo grado avesse effettuato in alcuni casi una valutazione atomistica di singoli punti dell'atto di citazione, perdendo di vista l'assieme del contesto, giungendo ad escludere la responsabilità di alcuni convenuti per determinate truffe sulla base di una valutazione parziale del

materiale istruttorio e, in certi casi, avendo del tutto omesso di considerare quanto dichiarato dagli stessi convenuti in sede difensiva.

4.2 Motivazione erronea e contraddittoria con riferimento alla posizione di DI IORIO per le truffe perpetrate tramite la CLIMA TEAM S.r.l. impugnando il capo 8 della sentenza laddove si afferma che "*CLIMA TEAM s.r.l. è quindi responsabile, in solido con i convenuti ACTIS GIORGETTO, SANTOVITO, ZIZZA, per il danno di euro 2.876.460,85*" senza ricomprendere DI IORIO tra i soggetti responsabili per le truffe perpetrate tramite tale società, in quanto in palese contraddizione con quanto affermato nel medesimo capo n. 8 laddove si legge: "[o]*sserva il Collegio che la responsabilità dei convenuto ACTIS GIORGETTO e DI IORIO emerge palese dall'essersi alternati nel ruolo di amministratore unico della CLIMA TEAM e, in quanto responsabili della gestione societaria, certamente a conoscenza della circostanza che i progetti presentati da tale società erano tutti radicalmente falsi*".

4.3 Violazione dell'art. 95 c.g.c. per omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie rese da DI IORIO impugnando i capi della sentenza n. 6, n. 12, 15.3 e 15.6 nelle parti in cui si esclude la responsabilità amministrativa di DI IORIO con riferimento alle truffe perpetrate tramite la AIR GREEN ITALY S.r.l., la POLIEDRO INVESTIMENTI S.r.l., la DIAL S.r.l. e la UTILITAS TORINO S.r.l., avendo il Collegio giudicante omesso di considerare le dichiarazioni di natura confessoria rese da DI IORIO nelle deduzioni presentate a fronte dell'invito a fornire deduzioni di cui vi è espresso richiamo nel punto

9.1 della parte in diritto dell'atto di citazione.

4.4 Violazione dell'art. 95 c.g.c. per erronea o omessa valutazione di significativi elementi istruttori a carico di ACTIS GIORGETTO, impugnando i capi della sentenza n. 12, 15.2, 15.3 e 15.6 nelle parti in cui si esclude la responsabilità amministrativa di ACTIS GIORGETTO con riferimento alle truffe perpetrate tramite la POLIEDRO INVESTIMENTI S.r.l., la COLMEN S.r.l., la DIAL S.r.l. e la UTILITAS TORINO S.r.l avendo il Collegio giudicante omesso di considerare svariati elementi istruttori posti a fondamento della sussistenza di stretti rapporti con diversi soggetti coinvolti nelle condotte illecite e, in particolare, con DI IORIO e SANTOVITO.

La Procura chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna di:

a) DI IORIO Francesco Paolo:

– in solido con CLIMA TEAM s.r.l., ACTIS GIORGETTO Davide, SANTOVITO Patrizia e ZIZZA Samuel, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.876.460,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;

– in solido con AIR GREEN ITALY s.r.l., MANERA Mauro, MILANO Sergio e VICENTINI Edoardo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 462.528,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;

– in solido con POLIEDRO INVESTIMENTI s.r.l., ACTIS GIORGETTO Davide, SANTOVITO Patrizia e SARAZZI Aldo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 1.791.980,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;

– in solido con ACTIS GIORGETTO Davide, SANTOVITO Patrizia e BERBOTTO Flavio, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 697.677,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo (con riferimento alle truffe perpetrate tramite la DIAL S.r.l., non chiamata in giudizio perché estinta);

– in solido con ACTIS GIORGETTO Davide, SANTOVITO Patrizia e PRANDELLI Andrea, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.311.718,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo (con riferimento alle truffe perpetrate tramite la UTILITAS TORINO S.r.l., non chiamata in giudizio perché estinta);

b) ACTIS GIORGETTO Davide:

– in solido con POLIEDRO INVESTIMENTI s.r.l., DI IORIO Francesco Paolo, SANTOVITO Patrizia e SARAZZI Aldo, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 1.791.980,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo;

– in solido con SANTOVITO Patrizia, DI IORIO Francesco Paolo e

PERLO Andrea, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 1.727.212,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo (con riferimento alle truffe perpetrate tramite la COLMEN S.r.l., non chiamata in giudizio perché estinta);

– in solido con DI IORIO Francesco Paolo, SANTOVITO Patrizia e BERBOTTO Flavio, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 697.677,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo (con riferimento alle truffe perpetrate tramite la DIAL S.r.l., non chiamata in giudizio perché estinta);

– in solido con DI IORIO Francesco Paolo, SANTOVITO Patrizia e PRANDELLI Andrea, al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo di euro 2.311.718,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal rilascio dei TEE al saldo (con riferimento alle truffe perpetrate tramite la UTILITAS TORINO S.r.l., non chiamata in giudizio perché estinta).

5. Con appello incidentale notificato in data 1° agosto 2025 e depositato in data 28 agosto 2025, il signor Francesco Paolo DI IORIO (in proprio e nella sua qualità titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale D.I. Di Iorio Francesco Paolo) ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo, preliminarmente, che la Procura avrebbe rinunciato all'originaria domanda di condanna del sig. Di Iorio, con vincolo di solidarietà con altri convenuti, per la

somma complessiva di euro 27.631.105,43, così come a quella subordinata per la somma di euro 26.911.853,11, formulando per la prima volta nuove domande (in quanto tali inammissibili, oltre infondate nel merito) e non ha impugnato, né ha formulato censura alcuna, relativamente ai capi 7 e 13 della sentenza con cui sono state respinte le richieste della Procura in relazione a pretese responsabilità del sig. Di Iorio con riferimento alle società Biogreen S.r.l e R.S. Energy S.r.l. che, pertanto, sarebbero passati in giudicato.

Chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi di diritto.

I) *Erroneità del Capo 4.1 della sentenza impugnata*, con cui è stata respinta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

II) *Erroneità e contraddittorietà del Capo 4.2. della sentenza*, con cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per il Piemonte;

III) *Erroneità e contraddittorietà del Capo 4.3 della sentenza* con cui è stato respinto il Motivo II dell'atto di costituzione in primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione, laddove non riconosce la sussistenza del dato fattuale e documentale, ossia della conoscibilità, in data assai anteriore rispetto al 2022, dell'asserito danno erariale;

IV) *Erroneità dei Capi 4.1; 5.5; 8; 9; 11; 14; 15.2; 15.5; 17 della sentenza impugnata*, con i quali sono state rigettate le difese relative alla insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi integranti il danno

erariale;

V) *Erroneità dei Capi 4.1; 5.5; 8; 9; 11; 14; 15.2; 15.5; 17 della sentenza impugnata*, con i quali sono state rigettate le difese relative alla rilevata insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi integranti il danno erariale, spiegate in ragione dell'assoluta genericità della richiesta risarcitoria nei confronti del Sig. Di Iorio;

VI) *Erroneità del Capo 17 della sentenza*, con il quale è stato ritenuto insussistente il concorso colposo della GSE spa;

VII) *Inammissibilità e infondatezza dell'appello proposto dalla Procura Regionale*;

VIII) Erroneità della Sentenza per la parte in ha condannato gli esponenti al pagamento delle spese di giudizio.

Chiedeva, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma parziale della sentenza gravata, e per l'effetto, in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria; dichiarare l'incompetenza territoriale della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte a favore della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio; dichiarare la sopravvenuta totale o parziale prescrizione dell'azione giudiziaria proposta dalla procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte. Nel merito respingere tutte le domande e le richieste risarcitorie avanzate dalla Procura e per l'effetto dichiarare inesistente il danno erariale in capo alla condotta del Di Iorio Francesco Paolo, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della

ditta individuale D.I. di Di Iorio Francesco Paolo; rigettare l'atto di appello parziale proposto dalla Procura; in via subordinata, che lo stesso venga condannato al pagamento della somma relativa alla propria quota, così come quantificata dalla Procura Regionale nella somma di € 1.810.524,97, con esclusione della responsabilità solidale relativamente alle somme richieste agli altri convenuti in giudizio; di ritenere, in ogni caso, la società Gse S.p.a. responsabile in concorso dell'eventuale azione delittuosa riconosciuta in capo al Di Iorio e per l'effetto condannarla in solido all'esborso dell'eventuale danno ascritto al comportamento del Di Iorio, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale D.I. di DI IORIO Francesco Paolo; in ogni caso, respingere l'appello principale proposto dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, siccome irricevibile, inammissibile e, comunque, infondato; in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio di primo e secondo grado. In via istruttoria insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte, e non accolte, nel primo grado del giudizio. Con atto integrativo in data 4 giugno 2026 insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame, e, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, chiedeva l'applicazione della più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 1 del 2026.

6. Con appello incidentale notificato e depositato in data 3 settembre 2025, il signor Davide ACTIS GIORGETTO (in proprio e quale liquidatore di Clima Team Srl in liquidazione) ha impugnato la

sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) *Erroneità della Sentenza per mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione (capo 4.1);*

II) *Erroneità della Sentenza per mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione (capo 4.3);*

III) *Erroneità della Sentenza per mancato accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla Procura il 24 settembre 2024 (capi 3 e 3.1);*

IV) *Erroneità della Sentenza per la parte in cui condanna Clima Team in solido con Davide Actis Giorgetto (capi 5.7 e 8),* per mancata allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda;

V) *Erroneità della Sentenza per la parte in cui ritiene provato il danno* (in quanto, non avendo la Procura nel caso di specie agito nell'interesse dello CSEA, bensì nell'interesse del MISE, non sussiste il danno richiesto dalla Procura erariale nel presente giudizio, non essendo quest'ultimo il legittimato attivo della pretesa creditoria) *e considera esatta la sua quantificazione (capo 16)*, laddove afferma che "il riferimento al controvalore economico dei TEE indebitamente ottenuti rappresenta unicamente il parametro di quantificazione del danno";

VI) *Erroneità della Sentenza per la parte in ha condannato gli esponenti al pagamento delle spese di giudizio (capo 18).*

Chiedeva, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma parziale della sentenza gravata, e per l'effetto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice

ordinario; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie azionate dalla Procura Contabile in primo grado; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dalla Procura Contabile in primo grado; accogliere le istanze istruttorie formulate in primo grado.

Con memoria di costituzione in data 5 giugno 2026 insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame.

7. Con appello incidentale notificato in data 22 luglio 2025 e depositato in data 5 agosto 2025, il signor Angelo D'ADDIO ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) *Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'illecito contabile (punto 4.3)*;

II) *Mancato esame delle difese e delle prove di Angelo D'Addio (capo 11)*, con riguardo all'*an* e al *quantum* della pretesa erariale azionata nei suoi confronti, limitandosi la Corte territoriale ad affermare che "la sua responsabilità deriva dall'essere autore della costituzione della società, detenendone interamente il capitale sociale per tutto il periodo di presentazione dei progetti";

III) *Carenza di prove circa la sussistenza degli illeciti contestati, la loro ascrivibilità all'esponente e la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave*;

IV) *Erroneità della condanna al pagamento delle spese*.

Chiedeva di riformare la sentenza gravata per quanto concerne il capo

11, il capo 17, e il punto 4.3, che respinge l'eccezione di prescrizione dell'illecito contabile, e per l'effetto dichiarare, in via pregiudiziale, la prescrizione della pretesa erariale per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994; in via subordinata, nel merito, esperite le prove testimoniali richieste, previo accertamento dell'insussistenza dei fatti contestati e/o della pretesa illiceità o dannosità degli stessi, ovvero della non ascrivibilità dei medesimi al convenuto anche dal punto di vista soggettivo, che la domanda di condanna al risarcimento del danno sia in ogni caso rigettata; in via di estremo subordine, che l'importo del risarcimento venga ridotto nella misura minima, tenuto conto del ruolo svolto dal convenuto nella pretesa determinazione del debito erariale contestatogli e dell'elemento soggettivo, anche nell'esercizio del potere riduttivo della Corte ex art. 83 del R.D. n. 2440/1923; con vittoria di spese ed onorari e rimborso del contributo unificato.

8. Con appello incidentale notificato in data 8 agosto 2025 e depositato in data 19 agosto 2025, il signor Mauro MANERA ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) Erroneità del Capo 4.1 della sentenza impugnata con cui è stato respinto il secondo motivo sollevato in via preliminare nell'atto di costituzione relativo al difetto del rapporto di servizio e al difetto di giurisdizione della Corte conti;

II) *Erroneità e contraddittorietà del Capo 4.3 della sentenza impugnata con cui è stato respinto il terzo motivo sollevato in via preliminare nell'atto di*

costituzione relativo alla prescrizione dell'azione;

III) *Erroneità e contraddittorietà del Capo 6 e del punto 2 (pag. 52) della sentenza impugnata con cui sono stati respinti il primo motivo sollevato nel merito nell'atto di costituzione relativo alla responsabilità dell'odierno appellante incidentale e il secondo motivo di merito relativo al danno erariale, nonché non è stata esaminata la richiesta istruttoria circa la quantificazione del danno erariale attribuito all'odierno appellante incidentale;*

IV) *Erroneità e contraddittorietà del punto 17 (pag. 54 e 55) della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese.*

Chiedeva la riforma parziale della sentenza gravata e, per l'effetto, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione contabile con riferimento all'azione di danno erariale promossa nei confronti dell'odierno appellante incidentale; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del sig. Mauro MANERA per compiuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dal verificarsi dei fatti dannosi; nel merito, in via principale, assolversi il sig. Mauro MANERA da ogni addebito per l'inconfigurabilità e l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ascrittagli; in via subordinata, ridurre in ogni caso nel *quantum* l'eventuale somma a titolo di danno erariale posto a carico del convenuto rispetto a quanto richiesto dalla Procura, previa disposizione di idonea istruttoria volta alla determinazione esatta delle somme dovute per i motivi indicati in narrativa; in via subordinata, esercitarsi il potere riduttivo; in via di estremo subordine:

condannare l'odierno appellante incidentale al risarcimento del danno da quantificarsi in misura equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.

9. Con appello incidentale notificato in data 8 agosto 2025 e depositato in data 19 agosto 2025, il signor Sergio MILANO ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) *Erroneità del Capo 4.1 della sentenza impugnata con cui è stato respinto il secondo motivo sollevato in via preliminare nell'atto di costituzione relativo al difetto del rapporto di servizio e al difetto di giurisdizione della Corte dei conti;*

II) *Erroneità e contraddittorietà del Capo 4.3 della sentenza impugnata con cui è stato respinto il terzo motivo sollevato in via preliminare nell'atto di costituzione relativo alla prescrizione dell'azione;*

III) *Erroneità e contraddittorietà del Capo 6 e del punto 2 (pag. 52) della sentenza impugnata con cui sono stati respinti il primo motivo sollevato nel merito nell'atto di costituzione relativo alla responsabilità dell'odierno appellante incidentale e il 2° motivo di merito relativo al danno erariale nonché non è stata esaminata la richiesta istruttoria circa la quantificazione del danno erariale attribuito all'odierno appellante incidentale;*

IV) *Erroneità e contraddittorietà del punto 17 (pag. 54 e 55) della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese.*

Con atto integrativo in data 30 maggio 2026 insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame.

10. Con appello incidentale notificato in data 28 agosto 2025 e

depositato in data 17 settembre 2025, il signor Denis CRISTONI ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) Erroneità del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (punto 4.2 della sentenza) - motivazione omessa, carente e contraddittoria;

II) Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione (punto 4.3 della sentenza) - motivazione illogica, carente e contraddittoria;

III) Erroneità dell'affermazione di responsabilità di Denis Cristoni per Energia Verde (punto 10 della sentenza) - motivazione illogica e carente;

IV) Errata condanna al pagamento delle spese legali in solido (capo 17 della sentenza).

Chiedeva la riforma della sentenza gravata e, in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione introdotta dalla Procura Regionale; via principale e nel merito, dichiarare esente da ogni responsabilità il convenuto Denis Cristoni, per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto; in via subordinata, nel merito, dichiarare la responsabilità del sig. Cristoni Denis per danno erariale quale sussidiaria e con *beneficium excussionis* degli altri convenuti; in ogni caso ridurre nel *quantum* la somma richiesta a titolo di danno erariale limitandola al danno accertato e ascrivibile a Energia Verde s.r.l fino al 22 dicembre 2016; in via di estremo subordine, disporre che l'importo del risarcimento venga ridotto nella misura minima, tenuto conto del ruolo svolto dal convenuto nella pretesa determinazione del debito

erariale contestatogli e dell'elemento soggettivo, anche nell'esercizio del potere riduttivo della Corte ex art. 83 del R.D. n. 2440/1923; per l'effetto riformare il capo 17) della sentenza in riferimento con condanna del sig. Denis Cristoni al pagamento delle spese legali in solido con tutti i convenuti.

11. Con appello incidentale notificato in data 3 settembre 2025 e depositato in data 1° ottobre 2025, il signor Andrea PERLO ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) Erroneità del capo 4.1. della sentenza impugnata con cui è stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione;

II) Erroneità e contraddittorietà del Capo 4.3 della sentenza impugnata con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura contabile;

III) Erroneità e contraddittorietà del capo 4.4. della sentenza impugnata con cui è stata respinta l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem;

IV) Erroneità e contraddittorietà del capo 15.2 della sentenza impugnata con cui è stata affermata la responsabilità della fallita società Colmen S.r.l. nonché del sig. Andrea Perlo;

V) Erroneità e contraddittorietà del capo 5 della sentenza impugnata relativa alla quantificazione del danno erariale asseritamente cagionato dall'esponente;

VI) Erroneità e contraddittorietà del punto 17 della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese.

Chiedeva la riforma della sentenza gravata e, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione contabile, e accertare e dichiarare

l'inammissibilità dell'azione di responsabilità erariale nei confronti del sig. Andrea PERLO per compiuto decorso del termine di prescrizione quinquennale dal verificarsi dei fatti dannosi; nel merito, in via principale, assolversi il sig. PERLO da ogni addebito per l'inconfigurabilità e l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ascrittagli; in via subordinata, ridurre nel *quantum* l'eventuale somma a titolo di danno erariale posta a carico dell'appellante incidentale rispetto a quanto richiesto dalla Procura contabile, previa disposizione di idonea istruttoria volta alla determinazione esatta delle somme dovuta; in via subordinata, esercitarsi il potere riduttivo; in via di estremo subordine, condannare l'odierno appellante incidentale al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.

12. All'udienza del 25 giugno 2026, come da verbale in atti, la Procura generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello, richiamando i punti salienti delle proprie deduzioni. I difensori degli appellati ed appellanti incidentali si sono riportati agli atti introduttivi, illustrando le relative argomentazioni, con richiami giurisprudenziali a sostegno, concludendo per l'accoglimento dei rispettivi gravami.

DIRITTO

1. In via preliminare, gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza.

2. Per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II d'appello, n. 167/2025, n. 162/2024, n. 361/2023 e n. 322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata).

3. In via pregiudiziale viene innanzi tutto in rilievo la censura che investe l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione. La questione è stata sollevata, sotto plurimi profili, dalla difesa dei signori DI IORIO, ACTIS GIORGETTO, MANERA, MILANO e PERLO, in ragione della natura privatistica dei soggetti coinvolti e dell'assenza di un rapporto di servizio, non essendo configurabile un programma di gestione dei fondi pubblici, in quanto le società ESCo non partecipavano dell'obbligo di raggiungimento di un certo obiettivo energetico, ma si limitavano ad intervenire con propri progetti di efficientamento energetico.

In proposito, deve confermarsi quanto già affermato da questa Sezione con riguardo a fattispecie analoga, con sentenza n. 274 del 2023

(correttamente richiamata dal giudice di prima istanza), laddove afferma che "*non rileva neppure l'asserita assenza del "rapporto di servizio". Il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE è una società posseduta interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'erogazione di incentivi economici volti a favorire e sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili come riportato nella Direttiva Europea 2001/77/CE. … Allo scopo, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ha disposto che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedano misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, mentre l'art. 11, comma 6, prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia. … Sono, pertanto, previsti veri e propri obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i cd. "Soggetti obbligati") ai quali sono attribuiti, per ogni anno, obiettivi da raggiungere, che possono essere adempiuti o realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica o acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. E, infatti, al programma - di stampo pubblicistico - volto al risparmio energetico, oltre ai distributori di energia, possono partecipare anche i cd. "Soggetti volontari" - tipicamente le società di servizi energetici (ESCO) o le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato - che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli*

usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), meglio noti come "certificati bianchi". Il meccanismo "compensativo" coinvolge, pertanto, le ESCO e le EGE, soggetti che, sia pure in via indiretta, partecipano alla realizzazione dell'obiettivo detto, posto che, una volta realizzato il progetto di efficientamento energetico, sono in grado di conseguire e cedere i TEE ai "soggetti obbligati" i quali a loro volta, proprio in forza dell'acquisto, riescono a garantire lo standard di risparmio prefissato dall'autorità pubblica. … I TEE, pur non incorporando, di per sé, il diritto all'ottenimento di un contributo pubblico, diversamente dall'assunto difensivo, "consentono di equiparare il soggetto che li acquisisce a un pubblico funzionario", perché attestano, salve le verifiche e i controlli propri dei soggetti "attuatori", l'investitura del privato di funzioni tipicamente pubblicistiche, con relativa imposizione di veri e propri obblighi di servizio. Di qui, il rinvio alla giurisprudenza regolatoria - che radica in favore della giurisdizione contabile le controversie in materia di contributi pubblici erogati a privati per la realizzazione di programmi di stampo pubblicistico - risulta quantomai opportuno, dal momento, pur nella peculiarità della scelta legislativa, ricorre l'eadem ratio."

Deve richiamarsi anche quanto recentemente affermato sempre da questa Sezione: "*La giurisdizione si determina, infatti, in base al petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice e anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti*

costituiscono manifestazione (tra le tante, cfr. Cass. SS.UU. nn. 5236/2025, 2368/2024, 20350/2018, 12378/2008). In altri termini, per incardinare la giurisdizione contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza in concreto dello stesso (Cass. SS.UU. 15893/2022). In tale prospettiva, è indubitabile che, nei termini in cui è stata prospettata, la questione riguardante l'asserita indebita percezione di aiuti economici, erogati nell'ambito di un programma pubblico finalizzato a incentivare l'impiego di energie diverse da quelle provenienti da combustibili fossili e caratterizzato da stringenti condizionalità operative, rientra nel perimetro di cognizione della Corte dei conti." (Sez. II giur. centr. app., sent. n. 128 del 2025)

Per quanto concerne, infine, la censura secondo cui l'articolo 133, lettera o) del Codice del Processo Amministrativo devolve alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo "*le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti*", deve ribadirsi che "*la stessa lettera dell'art. 133 c.p.a. cit. fissa, senza equivoci, il criterio di riparto, avendo attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei giudizi*

che investono "le procedure" e "i provvedimenti" dei quali è chiamato a valutare l'illegittimità e la connessa pretesa risarcitoria. Dinanzi al giudice contabile, al contrario, viene in rilievo l'illiceità delle condotte e la lesione di diritti patrimoniali e non patrimoniali delle pubbliche amministrazioni. Come correttamente osservato dalla Procura generale, gli atti amministrativi devono essere valutati come elementi che concorrono a definire la fattispecie in cui si assume perpetrato l'illecito, foriero di danno erariale." (Sez. II giur. centr. app., sent. n. 274 del 2023).

Il motivo d'appello deve pertanto essere respinto.

4. Va poi esaminato il motivo di gravame sollevato dal signor CRISTONI, concernente il rigetto, da parte del giudice di prima istanza, dell'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione Piemonte in ragione della collocazione a Bologna sia della propria residenza anagrafica che della sede legale della società di cui era rappresentante.

Sul punto non può che condividersi il richiamo, operato dal giudice di primo grado, all'art. 18, comma 5, c.g.c., a tenore del quale "*in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente*".

Nel caso *de quo* la condotta prevalente del meccanismo fraudolento riscontrato è stata pacificamente posta in essere nella regione Piemonte.

Il motivo d'appello deve essere, pertanto, respinto.

5. Passando all'esame delle questioni preliminari di merito, deve affrontarsi l'esame del motivo di gravame sollevato dalla difesa di tutti

gli appellanti incidentali in ragione del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

5.1 Il motivo di gravame è suscettibile di accoglimento.

5.1.1 Preliminarmente, deve sottolinearsi che l'art. 1, c. 1, lett. a), n. 6) della legge n. 1/2026 ha rielaborato l'art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, che, nella nuova formulazione, prevede che "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*". Per effetto di quanto previsto dall'art. 6 della stessa l. n. 1/2026, la disposizione richiamata, sebbene abbia natura palesemente sostanziale, si applica ai processi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

Deve evidenziarsi, in merito, che la consolidata giurisprudenza contabile ha da molto tempo esplicitato, con riguardo alla formulazione previgente della norma (per cui "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*"), la regola secondo la quale il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus*

damni, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico; la medesima giurisprudenza pone in luce, inoltre, il necessario inquadramento della norma nell'ambito del principio enunciato all'art. 2935 c.c., per cui "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*". In particolare, la prescrizione di un diritto, in quanto vicenda estintiva, non può decorrere se non dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato; inoltre, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell'art. 2935 c.c., può essere solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo all'esercizio del diritto, non comprendendo, viceversa, anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

La necessità della conoscenza effettiva del danno emerge esclusivamente nel caso di doloso occultamento, ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 1, c. 2, cit., assume rilevanza, ai fini dell'*exordium praescriptionis*, il momento della scoperta del danno, con estensione della medesima regola anche alle ipotesi di comportamenti omissivi del debitore aventi a oggetto un atto cui il debitore medesimo sia tenuto per legge (cfr., *ex multis*, Sez. II centr. app. n. 204/2024; Sez. I centr. app. n. 308/2023; Sez. III centr. app. n. 163/2024; Sez. Sicilia app. n. 38/2024).

Ai sensi del nuovo regime della prescrizione introdotto dalla legge n. 1/2026, pertanto, in evidente continuità con la giurisprudenza sviluppatasi con riguardo alla precedente regolamentazione, non è necessaria la "*conoscenza*" del fatto dannoso, essendo sufficiente la

"*conoscibilità*" (cfr. Sez. III centr. app. n. 42/2026 e n. 64/2026; Sez. I centr. app. n. 58/2026), salvo le ipotesi di "*occultamento doloso*", caratterizzate dall'adozione di specifici comportamenti volti a prevenire il disvelamento di un danno *in fieri*, ovvero già prodotto.

5.1.2 Per ciò che riguarda il giudizio all'esame si osserva, preliminarmente, che in primo grado tutti gli attuali appellanti incidentali avevano sollevato eccezione di prescrizione, con argomentazioni similari, contestando la sussistenza dell'occultamento doloso, e sostenendo che l'esordio del decorso della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione contabile era riconducibile alla data di presentazione dei progetti di efficientamento, o alla data di emissione dei TEE, ovvero ancora alla data di avvio o di conclusione del procedimento di revoca dei TEE.

5.1.3 Il primo giudice è pervenuto al rigetto dell'eccezione ravvisando che l'esordio della prescrizione dovesse essere ancorato al momento del disvelamento della complessa fattispecie criminosa offerto dal rinvio a giudizio, in quanto "*il dies a quo della prescrizione, dunque, deve individuarsi nel momento della conoscibilità del danno da parte della Procura regionale o dell'amministrazione danneggiata (cfr. ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili*".

Ha evidenziato altresì che "*occorre considerare che l'annullamento e revoca dei TEE ad opera del gestore pubblico avviene per motivi meramente formali,*

legati ad irregolarità documentali ed alla mancata successiva integrazione: al momento della revoca amministrativa, quindi, non c'era ancora evidenza della falsità materiale delle pratiche presentate e dei comportamenti delittuosi. Sotto quest'ultimo punto di vista, va rilevato che, effettivamente, solo con il completo disvelamento della vicenda, ancorabile al rinvio a giudizio (23 novembre 2022), sono emersi tutti gli elementi qualificanti la fattispecie di responsabilità amministrativa, autonoma rispetto alla mera irregolarità documentale che ha portato ai primi provvedimenti del GSE (fattispecie che, fino a quel momento, ben poteva essere rilevante solo per la giurisdizione amministrativa). Solo in quel momento, in altri termini, sono emerse le circostanze necessarie a individuare tutti i responsabili e a connotare psicologicamente la condotta, così differenziandosi da una vicenda di mera rilevanza amministrativa. Tale conclusione vale anche con riferimento ai convenuti, come il CRISTONI o il PERLO, estranei al giudizio penale: solo con il rinvio a giudizio, infatti, la Procura (e l'Amministrazione danneggiata) ha avuto contezza che questi convenuti potessero essere coinvolti in una fattispecie di danno erariale, con falsi progetti di efficientamento. "

5.1.4 Per giurisprudenza costante, tuttavia, solo allorquando i connotati fattuali di una vicenda non siano immediatamente percepibili nel loro concreto divenire, ma necessitino, per la loro nebulosità, obiettiva enigmaticità o in conseguenza dell'occultamento doloso, di mirate indagini da parte della Procura della Repubblica, può farsi coincidere l'inizio del decorso prescrizionale con il rinvio a giudizio in sede penale. Laddove, invece, gli elementi di cui l'ente

dispone, o sia potenzialmente in grado di disporre, siano sufficienti per orientarsi circa l'eventuale esistenza di un *vulnus* alla sua integrità patrimoniale prima che il quadro penale sia definito, le indagini ai fini dell'accertamento del reato devono ritenersi estranee alla prescrizione erariale e alla individuazione del momento in cui può ravvisarsene l'esordio. Se il dato di cui si dispone consente di acquisire, anche previo esercizio delle facoltà di controllo, elementi di conoscenza di eventuali ipotesi di responsabilità, deve conseguentemente ritenersi che siano senz'altro ricorrenti le condizioni perché possa esercitarsi il diritto al risarcimento erariale *ex* art. 2035 c.c. e perché possa iniziare a decorrere la prescrizione quinquennale. (cfr. Sez. II App., sent. n. 263 del 2022 e n. 264 del 2022).

5.1.5 Prioritariamente, deve affermarsi che, nel caso all'esame, dalla ricostruzione in fatto non emerge prova di specifici comportamenti di "*occultamento doloso*". La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, "*precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris, una ulteriore specifica condotta, indirizzata e finalizzata a impedire la conoscenza del fatto. Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire e impedire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto. L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si*

aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito" (cfr. Sez. III App., n. 19 del 2026; Sez. I App., n. 471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023). Giova osservare, peraltro, che il giudice di prime cure si è limitato, in proposito, ad affermare che l'occultamento doloso avrebbe potuto essere agevolmente sostenibile in fattispecie configuranti il reato di cui all'articolo 640 c.p., essendo connaturato agli artifici e raggiri propri del reato di truffa, senza, tuttavia, pronunciarsi espressamente sul punto.

Tale interpretazione non può essere condivisa, alla luce di quanto precisato innanzi.

5.1.6 In assenza di occultamento doloso del danno, pertanto, il *dies a quo* della prescrizione non può che decorrere dal momento della conoscibilità del danno, ricorrendo in quel momento le condizioni perché possa esercitarsi il diritto al risarcimento erariale *ex* art. 2035 c.c.

5.2.1 Passando all'esame della fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, preliminarmente deve osservarsi che i motivi di gravame sollevati dalla Procura non contengono alcun esplicito riferimento all'esclusione di responsabilità degli odierni appellanti incidentali con riguardo alle truffe riferite alle società Biogreen S.r.l, R.S. Energy S.r.l. e E-LAB S.r.l. (condannate in primo grado in solido rispettivamente con il signor BERBOTTO, con il signor RIZOIU, e con i signori CEPOI, MINORETTI e PLACONÀ, tutti non costituiti in giudizio in primo grado) e che le domande formulate nel ricorso in appello dalla Procura non menzionano dette società. In forza del principio devolutivo, che

limita la cognizione del giudice di seconda istanza ai motivi di gravame ed ai capi della sentenza contestati, pertanto, le vicende relative a dette ESCo non possono assumere rilevanza, nella odierna sede, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione.

5.2.2 Con riguardo invece alle truffe poste in essere dalle ESCo CLIMA TEAM, D.I. di Di Iorio Francesco Paolo, E-LAB S.r.l., Poliedro Investimenti S.r.l., Colmen S.r.l., Femtre S.r.l., Dial S.r.l., Air Green Italy S.r.l., Energia Verde S.r.l., A.E. Energy S.r.l. e FDI S.r.l., risulta in atti quanto segue:

- il fatto dannoso si è perfezionato nel periodo intercorrente fra il 2014 e il 2018;
- il GSE, rilevate criticità, ha avviato, i procedimenti di annullamento d'ufficio in autotutela già nel corso del 2017, dandone comunicazione alle società coinvolte;
- il GSE ha esitato i relativi provvedimenti nei confronti delle varie ESCo nel periodo dal 31 marzo 2017 al 20 aprile 2018;
- il GSE ha emesso i provvedimenti di recupero nel periodo dal 29 novembre 2017 al 15 giugno 2018;
- il GSE ha inviato, alle ESCo coinvolte, comunicazioni per il recupero dei TEE illecitamente percepiti nel periodo dal 29 novembre 2017 al 15 giugno 2018.

5.2.3 Ritiene questo Collegio, in linea con quanto affermato con precedente pronuncia in materia (cfr. Sez. II App., sent. n. 128 del 2025) circa la conoscibilità, in termini obiettivi, del pregiudizio, da parte del

G.S.E., secondo il metro dell'ordina diligenza, che detta conoscibilità sussistesse all'atto dell'avvio dei procedimenti in autotutela, evidentemente motivati dalla presenza di chiari indizi di irregolarità e falsità, al più tardi nel momento in cui il GSE ha esitato i relativi provvedimenti nei confronti delle varie ESCo (periodo dal 31 marzo 2017 al 20 aprile 2018). Alla luce della giurisprudenza richiamata, la oggettiva conoscibilità del danno, infatti, non può ritenersi esclusa dalla mera circostanza che l'annullamento e revoca dei TEE ad opera del gestore pubblico sia asseritamente avvenuto per motivi formali, legati ad irregolarità documentali ed alla mancata successiva integrazione.

5.2.4 Circa l'effetto interruttivo del decorso della prescrizione delle comunicazioni da parte del GSE dei provvedimenti di recupero dei TEE indebitamente percepiti dalle varie ESCo (periodo dal 29 novembre 2017 al 15 giugno 2018) – peraltro non dedotto dalla Procura - non è dato riscontrare in atti prova dell'avvenuta notifica di dette comunicazioni agli odierni appellanti incidentali.

5.2.5 Gli inviti a dedurre risultano, invece, tutti notificati nel periodo intercorrente tra il 31 ottobre 2023 al 3 novembre 2023, ben oltre il termine quinquennale dall'adozione dei provvedimenti di recupero.

5.2.6 Occorre considerare, infine, che, nel caso *de quo*, l'azione della Procura regionale è da considerarsi tardiva anche volendo valutare, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, il periodo di sospensione della prescrizione dovuto a emergenza covid, esteso alle

attività istruttorie che precedono l'avvio del giudizio dall'art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020, nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr., *ex multis*, Appello II Sez., sent n. 57 del 2024; id., sent. n. 151 del 2025), con scadenza del relativo termine nel periodo intercorrente tra il 16 marzo 2023 e il 27 ottobre 2023, cioè prima della notifica degli inviti a dedurre.

5.2.7 Per le ragioni illustrate, il Collegio, accertata la prescrizione dell'azione erariale con riguardo alla posizione di tutti gli appellanti incidentali, accoglie il motivo di gravame concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione.

6. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

7. Conclusivamente, l'appello incidentale dei signori Francesco Paolo DI IORIO (in proprio e nella sua qualità titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale D.I. Di Iorio Francesco Paolo), Davide ACTIS GIORGETTO (in proprio e quale liquidatore di Clima Team Srl in liquidazione), Angelo D'ADDIO, Mauro MANERA, Sergio MILANO, Denis CRISTONI e Andrea PERLO deve essere accolto, con parziale riforma della sentenza di primo grado.

8. L'appello principale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte è conseguentemente respinto.

9. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. va disposta la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della trattazione di sole questioni pregiudiziali e preliminari di merito.

SENT. 149/2026

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,

– respinge l'appello della Procura presso la Sezione giurisdizionale Piemonte;

– accoglie gli appelli riuniti dei signori Francesco Paolo DI IORIO (in proprio e nella sua qualità titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale D.I. Di Iorio Francesco Paolo), Davide ACTIS GIORGETTO (in proprio e quale liquidatore di Clima Team Srl in liquidazione), Angelo D'ADDIO, Mauro MANERA, Sergio MILANO, Denis CRISTONI e Andrea PERLO e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, li proscioglie dagli addebiti di responsabilità contestati.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Lucia d'Ambrosio	Piergiorgio Della Ventura
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 16 settembre 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

SENT. 149/2026

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco